

Relazione Tecnica Sintesi delle basi teoriche e delle modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI	ELABORATO DN GS 00304 REVISIONE 02
--	---



8 CE8 – ESCLUSIONE DELLE AREE SINO ALLA DISTANZA DI 5 KM DALLA LINEA DI COSTA ATTUALE OPPURE UBICATE A DISTANZA MAGGIORE MA AD ALTITUDINE MINORE DI 20 M S.L.M.

Il criterio di esclusione CE8 contenuto nella GT29 prevede l'esclusione delle aree sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa attuale oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 m s.l.m., specificando:

“Queste aree possono essere soggette ad ingressioni marine; sono, inoltre, caratterizzate dalla presenza di falde acquifere superficiali e di cunei salini, foci e delta fluviali, dune, zone lagunari e palustri. Gli effetti corrosivi del clima marino possono avere un impatto sulla resistenza alla degradazione delle strutture del deposito. Le aree in prossimità della costa sono, in generale, turistiche e densamente abitate.”

Si tratta di un criterio cautelativo che tende a minimizzare significativamente la probabilità di accadimento di fenomeni legati ad eventi estremi di origine marina (risalite improvvise del livello marino per condizioni meteo estreme o per tsunami) oppure a futuri cambiamenti climatici (aumento del livello medio marino). Vengono inoltre escluse le aree aventi maggiore probabilità di presentare condizioni idrogeologiche sfavorevoli (falde superficiali e/o saline) e di risultare di particolare interesse turistico od antropico in generale.

L'esclusione è stata realizzata al 1° livello di analisi su tutto il territorio nazionale, combinando le due parti del criterio.

La prima parte relativa alla distanza dalla costa, è stata realizzata utilizzando i limiti amministrativi pubblicati dall'ISTAT (<https://www.istat.it/it/archivio/222527>), ricavandone la linea di costa ed escludendo poi il territorio entro la distanza di 5 km.

La seconda parte relativa alla quota è stata realizzata a partire dal modello digitale del terreno (*Digital Terrain Model* DTM) con risoluzione a 20 metri, disponibile sul sito del Geoportale Nazionale (<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/>), identificando ed escludendo tutte le aree con quota inferiore ai 20 m sul livello del mare (s.l.m.).

In fig. 8/1 è illustrato il risultato dell'applicazione del criterio nel primo livello di analisi, che determina l'esclusione del 14% circa del territorio nazionale. Si evidenzia come tale criterio porti ovviamente all'esclusione di tutte le isole minori e si nota che l'effetto d'esclusione della quota 20 m risulta significativo nella bassa pianura padano-veneta, oltre che in diverse pianure costiere, ove tale limite si spinge all'interno molto oltre i 5 km dalla costa.

Nel corso del 4° livello di analisi è stato verificato, con l'ausilio di cartografia topografica di dettaglio, che tutto il territorio delle aree non escluse fosse effettivamente a quote superiori a 20 m s.l.m., effettuando locali ripermetrazioni ed esclusioni delle porzioni poste a quota inferiore.

Per approfondire: http://www.depositonazionale.it/Documentale/Dettaglio_criteri/DNGS00102_Basi_Criteri_CE08.pdf

<p>Relazione Tecnica</p> <p>Sintesi delle basi teoriche e delle modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI</p>	<p>ELABORATO DN GS 00304</p> <p>REVISIONE 02</p>
---	--



Figura 8/1 - Esclusione delle aree poste a distanza inferiore a 5 km dalla linea di costa attuale e delle aree ubicate ad altitudine minore di 20 m s.l.m. (CE8)